



## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) CONTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SICA	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GUIZZI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore SICA SALVATORE

Nella seduta del 07/10/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

### FATTO

Con ricorso presentato in data 30.04.2014, il cliente, titolare di ditta individuale, riferisce di aver presentato – con nota del 31.03.2014 – un esposto alla Banca d'Italia, per lamentare l'illegittima iscrizione del proprio nominativo nella Centrale d'Allarme interbancaria.

Sempre in data 31.03.2014 il ricorrente inviava formale reclamo alla banca, odierna resistente, in merito alla medesima vicenda.

Quest'ultima riguarda l'emissione, in data 5.1.2014, di assegno bancario (n. 0759368738) recante la somma di € 2.721,95 tratto sul conto corrente di cui il ricorrente è titolare.

Presentato all'incasso il 13.01.2014, il predetto assegno restava insoluto, in quanto il conto corrente risultava privo di provvista e, pertanto, il correntista provvedeva a saldare il solo importo corrispondente al valore facciale del titolo in data 20.01.2014.

Con missiva del 28 gennaio 2014 la banca trattaria invitava formalmente il correntista ad effettuare, entro e non oltre il 21.03.2014, il pagamento degli oneri accessori dell'importo recato dal menzionato assegno. Nella medesima comunicazione, l'intermediario rendeva noto al correntista il preavviso di revoca di sistema ai sensi dell'art. 9-bis, l. 386/90.



Il ricorrente provvedeva, pertanto, ad eseguire il pagamento in data 12.03.2014, mediante bonifico in favore del beneficiario dell'assegno. Di tale pagamento, lo stesso dava comunicazione alla propria filiale, dapprima *brevi manu* in data 13.03.2014 e, successivamente (in data 26.03.2014), con consegna per accettazione della quietanza liberatoria rilasciata dal beneficiario.

Con il ricorso al Collegio, il correntista lamenta l'illegittima iscrizione del proprio nominativo in CAI, eseguita dalla banca ad onta dell'avvenuto pagamento degli oneri accessori, relativi all'assegno bancario di cui si discute, nonché altre due segnalazioni alla CAI – effettuate dallo stesso intermediario – “per motivi sconosciuti”. Chiede la cancellazione dell'avvenuta iscrizione e il risarcimento dei danni da essa derivatigli.

Costitutosi l'intermediario, pur riconoscendo per grandi linee la rappresentazione dei fatti contenuta nel ricorso, lo stesso contesta l'inidoneità della dichiarazione relativa all'avvenuto pagamento degli oneri accessori – pervenuta alla filiale trattaria in data 26.03.2014 –, per i seguenti motivi:

- tardività della dichiarazione stessa, giacché l'ultima data utile per evitare l'iscrizione alla CAI sarebbe stata il 21.03.2014;
- mancata indicazione del pagamento degli interessi ai sensi dell'art. 8, co. 1 della predetta legge;
- omessa indicazione della banca trattaria.

L'intermediario conclude, dunque, chiedendo al Collegio di rigettare il ricorso, attesa l'infondatezza dello stesso.

## DIRITTO

Preme evidenziare, in via preliminare, come risulti incontestato che, al momento della presentazione dell'assegno per il pagamento, il conto del traente non presentasse adeguata provvista.

Altrettanto incontestate sono le seguenti circostanze: il pagamento tardivo dell'importo facciale del titolo risulta effettuato dal traente in data 20.1.2014; con comunicazione dell'11.3.2014, il beneficiario dell'assegno indicava al ricorrente la somma da versare per procedere con la liberatoria; la somma veniva corrisposta con bonifico del 12.3.2014 e, con missiva del 17.3.2014, ricevuta il 19.3.2014, il ricorrente trasmetteva alla banca copia di una prima quietanza. La stessa, tuttavia, non recava la firma autentica del quietanzante. Infine, la quietanza del 20.3.2014, pervenuta in data 26.3.2014, fa cumulativamente riferimento all'importo facciale (già regolato), alla penale e alle spese, senza menzione del pagamento anche degli interessi e senza specifica imputazione delle somme corrisposte.

Ora, come noto, in virtù del disposto dell'art. 8 l. 386/90, la prova del pagamento tardivo ha da seguire modalità e termini assolutamente perentori e, specificamente, nel caso di pagamento effettuato nelle mani del portatore del titolo, deve avvenire mediante quietanza del portatore, con firma autenticata, fornita dal traente allo stabilimento trattario (*ex multis*, Collegio di Roma, decisione del 9.11.2010).

In particolare, gli artt. 9 e 9 *bis* l. n. 386/90 e s.m.i. prevedono che in caso di emissione di assegno senza provvista, una volta presentato infruttuosamente il titolo, la banca provvede ad inviare l'avviso inteso a rendere edotto il traente delle conseguenze derivanti dalla sua eventuale iscrizione in archivio. Siffatte conseguenze sono evitabili soltanto attraverso il c.d. “pagamento tardivo”, che deve seguire, anche in ordine al regime probatorio, le modalità ed i termini fissati dall'art. 8 cit.

Nel caso che occupa il Collegio, il cliente, pur avendo effettuato il pagamento tardivo entro il termine di 60 giorni, ha però mancato di offrire adeguata comunicazione dello stesso al



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

trattario nelle forme imposte dalla legislazione vigente in materia, omissione che ha determinato la conseguente iscrizione negli archivi CAI, della quale il Collegio non può che accertare la legittimità poiché una diversa condotta non appare in alcun modo risultare esigibile dalla banca nelle riferite circostanze (cfr. anche Collegio ABF di Napoli, n. 353 del 12.5.2010).

Il Collegio, pertanto, può concludere nel senso che la segnalazione del nominativo del ricorrente nella Centrale d'Allarme interbancaria sia stata effettuata, da parte dell'intermediario, in conformità alla normativa vigente.

**P.Q.M.**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO